Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO
PROVINCIA DI BIELLA

CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 1117 del 06 novembre 2026

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DELLO SCARTO DI ARCHIVIO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI COSSATO - DITTA RELIFE RECYCLING SRL

Il sottoscritto Comm. Davide VILLANOVA, in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 in data 28 marzo 2025;

PREMESSO che:
- in ottemperanza al vigente piano di conservazione comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 24/06/2026, con determinazione n. 925 del 17/09/2026 è stato approvato l'elenco di scarto dell'archivio del Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato;
- con propria nota protocollo numero 6572 del 30/10/2026, assunta al protocollo comunale in data 02/11/2026 con il numero 28774, il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle d'Aosta, rilasciava nulla osta autorizzativo alla distruzione di quanto presente nel predetto elenco;
- occorre provvedere all'affidamento del servizio di ritiro e smaltimento dello scarto di archivio in oggetto nonché di tutta l'ulteriore documentazione non soggetta a conservazione;

VISTO il d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", ed in special modo il di esso:
- art. 14 "*Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*";
- art. 17 "*Fasi delle procedure di affidamento*", il quale prevede:
  - al c. 1 che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
  - al c. 2 che "*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai*

requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";

- art. 18 "Il *contratto e la sua stipulazione*";
- art. 50 "*Procedure per l'affidamento*", il quale prevede al c. 1 lett. b) che "*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- art. 62 "*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*", il quale prevede:
  - al c. 1 che "*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*";
  - al c. 6 che "*Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: [...] c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; [...] f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c)*";

VISTO il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolar modo il di esso art. 192 "*Determinazioni a contrarre e relative procedure*", il quale prevede al comma 1 che "*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*";

VISTA la l. 488/1999 e ss.mm.ii. "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*", ed in special modo il di esso art. 26 "*Acquisto di beni e servizi*", il quale prevede:

- al c. 3 che "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*";

- al c. 3-bis che "*I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3*";

VISTA la l. 296/2006 e ss.mm.ii. "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", ed in special modo il di esso:

- art. 449, il quale prevede che "*Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti [...]*";
- art. 450, il quale prevede che "*[...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. [...]*";

VISTO il "*Regolamento comunale dei contratti pubblici in attuazione al d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.*" della Città di Cossato, approvato con d.C.C. 31/2025 e ss.mm.ii., ed in special modo il di esso art. 9 "*Acquisizione di appalti sottosoglia comunitaria, nei limiti di qualificazione*" il quale prevede al c. 3 che "*L'appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato: a) Per forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici. Deve essere sempre verificata e attestata la congruità del prezzo*";

RILEVATO che, in applicazione dei citati principi e criteri stabiliti, il valore economico della fornitura in oggetto è stimato essere inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione della natura e del valore economico della fornitura in oggetto, di procedere mediante affidamento diretto, sussistendo le previste condizioni;

VISTO il preventivo assunto al protocollo comunale in data 06/10/2026 con il numero 26516, richiesto alla ditta RELIFE RECYCLING SRL, c.f. e p.iva 03083200109, corrente in 16010

Sant'Olcese (GE), via Gramsci n. 2, relativo alla fornitura del servizio in oggetto, CPV prevalente "*92512100-4 servizio di distruzione di archivi*", per un totale complessivo pari ad € 1.220,00 IVA ed eventuali arrotondamenti compresi;

DATO ATTO che non risultano precedenti affidamenti alla predetta ditta, fatta salva l'applicazione dell'art. 49 c. 6 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. tale per cui "*È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*";

ATTESTATA la congruità dell'offerta con riferimento ai correnti prezzi di mercato e rilevato che la ditta individuata risulta in possesso di idonea capacità tecnico economica;

ACQUISITE le dichiarazioni rilasciate dalla ditta in oggetto, assunte al protocollo comunale in data 06/10/2026 con il numero 26516 in merito:
- alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 l. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- alla presa visione dei codici di comportamento dei dipendenti;
- all'applicazione del c.d. *pantouflage* o *revolving doors*, di cui all'art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il DURC on-line attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta, emesso con protocollo INPS_52552675 del 01/10/2026 (scadenza in data 29/01/2027) assunto al protocollo comunale in data 06/10/2026 con il numero 26544;

DATO ATTO che:
- non risultano annotazioni ostative a carico della suddetta ditta sul casellario delle imprese ANAC, come da verifica effettuata in data 06/10/2026;
- l'attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle elencate all'art. 1 c. 52 l. 190/2012 (attività esposte al rischio di infiltrazione criminosa) pertanto non è necessario verificare l'iscrizione della ditta in oggetto nella White List della Prefettura;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) BD9CC2F6F6, attribuito alla procedura;

RITENUTO, stante il valore economico della fornitura e della modalità di affidamento diretto della stessa, di riunire nel presente atto la fase a contrarre e la fase di aggiudicazione, in funzione dei principi generali di economicità, tempestività e proporzionalità nell'operato delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.:
- il fine che si intende perseguire è la distruzione di tutta la documentazione scartata dall'archivio del Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato ai sensi del vigente piano di conservazione ove applicabile, secondo modalità che ottemperino alla corretta gestione dei rifiuti e che tutelino la riservatezza dei dati personali eventualmente contenuti nei documenti oggetto di scarto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di ritiro e smaltimento dello scarto di archivio del Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato nonché di tutta l'ulteriore documentazione non soggetta a conservazione;
- il valore economico della fornitura è pari ad € 1.220,00 IVA ed eventuali arrotondamenti compresi, come da preventivo pervenuto;
- l'obbligazione verrà perfezionata ai sensi dell'art. 18 c. 1 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché ai sensi del citato "*Regolamento comunale dei contratti pubblici in attuazione al d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.*" della Città di Cossato, approvato con d.C.C. 31/2025 e ss.mm.ii.;

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel presente atto e nell'offerta di cui al preventivo pervenuto;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizione di contabilità pubblica;

Viste:
- la Deliberazione C.C. n. 50 del 22 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028;
- la Deliberazione G.C. n. 1 del 7 gennaio 2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:
- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento, V.Comm. Andrea REY, né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Comm. Davide VILLANOVA, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di affidare alla ditta RELIFE RECYCLING SRL, c.f. e p.iva 03083200109, corrente in 16010 Sant'Olcese (GE), via Gramsci n. 2, la fornitura del servizio di ritiro e smaltimento dello scarto di archivio del Comando del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato nonché di tutta l'ulteriore documentazione non soggetta a conservazione, per l'importo pari ad € 1.220,00 IVA ed eventuali arrotondamenti compresi;

3) di impegnare e di imputare, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., gli oneri economici derivanti dal presente atto, così come di seguito riportato:

IMPORTO (€)	CAPITOLO/ ARTICOLO	DESCRIZIONE	CODIFICA BILANCIO D.LGS. N.118/2011	ANNO DI ESIGIBILITÀ/ IMPUTAZIONE
1.220,00	468/13	POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGI	03|01|1|103	2026

CIG: BD9CC2F6F6;

4) di dare atto di pubblicare, ex art. 2 della deliberazione ANAC 264/2023 e dell'art. 85 del d.lgs. 36/2023, il presente atto sul sito internet della Città di Cossato all'Albo pretorio on-line e nel profilo del committente, sezione "*amministrazione trasparente*" nelle relative sezioni di pertinenza, dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione dei dati alla piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di ANAC avverrà tramite intercomunicazione della stessa con la piattaforma PCP di ANAC;

5) di dare atto che né il Responsabile del Procedimento, V.Comm. Andrea REY, né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Comm. Davide VILLANOVA, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

6) di dare atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis d.lgs. 267/2000.

IL COMANDANTE
Corpo di Polizia Locale
*Comm. Davide VILLANOVA**

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.